Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 16 agosto 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. **558.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea e S. Michele arcangelo, in Carrega Ligure, e della Beata Maria Vergine della Guardia, in Cabella Ligure.

N. 558. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 5 novembre 1974, integrato con due dichiarazioni datate 29 agosto e 22 novembre 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Andrea, in frazione Agneto del comune di Carrega Ligure (Alessandria), e di S. Michele arcangelo, in frazione Daglio dello stesso comune, con quella della Beata Maria Vergine della Guardia, in frazione Rosano del comune di Cabella Ligure (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 40

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 6 dell'8 gennaio 1976;

Considerate le nuove proposte della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - grandinate del 9 luglio, 21 settembre 1975; 10 agosto 1974.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - grandinate del 9 luglio, 21 settembre 1975; 5, 10 agosto 1974:

comune di Silandro per il territorio comunale ubicato ad est del centro abitato del comune stesso;

comune di Laces per le frazioni di Coldrano, Morter, Tarres;

comune di Parcines per il territorio comunale compreso fra il fiume Adige ed i centri abitati di Rablà e Parcines fino al confine con il comune di Lagundo;

comune di Castelbello-Ciardes per tutto il comprensorio di Ciardes e zona pedemontana ubicata a nord dei centri abitati di Castelbello e Colsano;

comune di Naturno per il territorio comunale ubicato a sud della strada statale n. 36 e zona pedemontana ubicata a nord del centro abitato del comune stesso;

comune di Appiano per il territorio comunale ubicato ad est della frazione di Riva di Sotto;

comune di Bolzano per il territorio comunale ubicato fra il fiume Adige e la strada statale Bolzano-Merano;

comune di Nalles per le località Kaltenbrunn e Weitnmoos;

comune di Andriano per il territorio comunale di Fondoville;

comune di Terlano per il territorio comunale ubicato a sud del centro abitato del comune stesso;

comune di Laces per il territorio comunale compreso fra le frazioni di Morter e Tarres.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. Il Ministro per il tesoro
FABBRI

(9255)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1976.

Rettifica al decreto ministeriale 9 febbraio 1976, concernente il trasferimento alla regione Sardegna del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che detta le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 21 ottobre 1975 il sottoelencato personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) è trasferito alla regione Sardegna conservando la posizione giuridica ed economica legittimamente acquisita alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480.

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
		I. N. A. P. L. I.		
1	Melis Giovanni	12- 3-30	Capo servizio	Ruolo
2	Volo Anna n. Correnti	5- 3-30	Capo servizio	Id.
3	Mazzoleni Augusto	2- 3-29	Primo segretario	Id.
4	De Magistris Caterina n. Mastino	5- 8-23	Archivista superiore	Id.
5	Scardella Giovanni	17- 4-26	Archivista capo	Id.
6	Locci Pasqualina n. Sini	17- 8-42	Primo archivista	Id.
7	Ferra Luigino	12- 9-23	Commesso	Id.
8	Stagno Luigi	29- 5-33	Insegnante *A*	Id.
9	Migoni Mario	8- 9-34	Direttore *B*	Id.
10	Alba Pietro	27- 8-31	Insegnante *B*	Id.
11	Salaris Celeste	23- 5-47	Vice segretario	Tempo determinato (scadenza 24 dicembre 1975)
12	Trogu Pietro	27- 6-22	Inserviente	Id.
13	Sulcis Antiocangelo	1- 1-42	Insegnante *B*	Ruolo
14	Vallebona Carlo	23- 7-30	Ragioniere	Id.
15	Correnti Alba Rosa	5- 7-43	Primo archivista	Id.
16	Migoni Maria Pasqua n. Pittalis	7- 1-42	Primo archivista	Id.
17	Loizedda Pietro	20- 3-27	Primo archivista	Id.
18	Alvau Renzo	3- 8-24	Commesso	Id.
19	Melis Giovanni Battista	8- 7-23	Commesso	Id.
20	Bravo Maria Cristina	20- 6-39	Applicato aggiunto	Tempo indeterminato
21	Sulis Gino Paolo	9-11-45	Insegnante *B*	Ruolo
22	Mura Stefano	26-12-46	Insegnante *B*	Id.
23	Sinapi Salvatore	5-10-37	Insegnante *B*	Id.
24	Laconi Carlo	1- 5-43	Insegnante *B*	Id.
25	Careddu Mauro	29- 6-43	Insegnante *B*	Id.
26	Pusceddu Efisio	1- 9-35	Insegnante *B*	Id.
27	Pisu Enea	4- 4-35	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
28	Puddu Antonio	26- 4-39	Insegnante *B*	Id.
29	Theis Marco	9- 1-34	Insegnante *B*	Id.
30	Lugas Aldo	1- 9-43	Insegnante *B*	Id.
31	Murtas Antonio	16- 6-42	Insegnante *B*	Id.
32	Argiolas Paolo	23- 1-43	Insegnante *B*	Id.
33	Ghiani Bruno	26- 7-41	Insegnante *B*	Id.
34	Mulas Roberto	25- 9-45	Insegnante *B*	Id.
35	Pinna Cesare	1- 4-45	Insegnante *B*	Id.
36	Camossi Giancarlo	15- 7-40	Insegnante *B*	Ruolo
37	Murgia Gabriele	9- 7-47	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
38	Testa Salvatore	15- 4-47	Insegnante *B*	Id.

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
39	Calabrese Rodolfo	21- 8-25	Istruttore *C*	Ruolo
40	Ximenes Salvatore	18- 1-31	Istruttore *C*	Id.
41	Angioni Cesare	9- 8-36	Istruttore *C*	Id.
42	Solinas Mario	28- 3-40	Istruttore *C*	Id.
43	Salis Ettore	18- 2-38	Istruttore *C*	Id.
44	Mura Francesco	1- 2-40	Istruttore *C*	Id.
45	Medda Benito	23-12-41	Istruttore *C*	Id.
46	Simone Umberto	16- 6-32	Istruttore *C*	Id.
47	Arba Beniamino	17-11-40	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
48	Arthemalle Piero	20- 6-13	Istruttore *C*	Id.
49	Asuni Raffaele	30- 9-48	Istruttore *C*	Id.
50	Busanca Antonello	10- 6-46	Istruttore *B*	Id.
51	Ligas Giorgio	17- 1-32	Istruttore *C*	Id.
52	Piras Aldo	16- 4-47	Istruttore *C*	Id.
53	Cocco Tonino	19- 9-40	Insegnante *B*	Id.
54	Sestu Sisto	8- 5-44	Istruttore *B*	Id.
55	Dessy Gianfranco	27- 8-45	Istruttore *C*	Id.
56	Marcialis Paolo	5- 8-42	Insegnante *B*	Id.
57	De Lunas Francesco	2- 8-36	Inserviente	Tempo determinato (scadenza 24 dicembre 1975)
58	Saddi Antonio	22-11-41	Direttore *B*	Ruolo
59	Olla Silvana	26- 1-42	Vice segretario	Tempo indeterminato
60	Massoni Lorenzo	11-10-43	Insegnante *B*	Id.
61	Melis Angelo	25- 6-42	Insegnante *B*	Id.
62	Banditelli Antonio	10-10-25	Istruttore *C*	Id.
63	Barbarossa Ugo	26- 3-42	Istruttore *C*	Id.
64	Boi Santino	28- 3-45	Istruttore *C*	Id.
65	Loddo Giuseppe	8- 9-47	Istruttore *C*	Id.
66	Cogoni Luciano	24- 8-40	Istruttore *B*	Id.
67	Mulas Giovanni	18- 4-24	Inserviente	Tempo determinato (scadenza 24 dicembre 1975)
68	Carrucciu Francesca	24-10-26	Primo archivista	Ruolo
69	Beneducci Salvatore	30- 7-31	Insegnante *B*	Id.
70	Silla Giancarlo	4- 2-46	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
71	Muntoni Salvatore	26-11-34	Istruttore *C*	Ruolo
72	De Lussu Lorenzo	10- 8-43	Insegnante *B*	Id.
73	Sacchitella Giancarlo	26- 5-46	Vice segretario	Tempo indeterminato
74	Rondelli Walter	13- 1-46	Archivista	Ruolo
75	Abbate Antonio	6-12-39	Primo archivista	Id.
76	Manai Antonina n. Tuveri	13- 9-39	Primo archivista	Id.
77	Spissu Salvatore	20- 2-44	Usciere capo	Id.
78	Pistincu Angelo	2- 9-38	Insegnante *B*	Id.
79	Pateri Gianpaolo	22- 3-42	Insegnante *B*	Id.
80	Brioccia Piero	26- 2-39	Insegnante *B*	Id.
81	Cappai Sandro	17-10-43	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
82	Pistincu Giuseppe	25- 7-49	Insegnante *B*	Id.
83	Lorenzetti Duilio	20-11-15	Insegnante *B*	Id.
84	Cillerai Urio	13- 1-22	Istruttore *C*	Ruolo
85	Biggio Giacomo	21- 5-22	Istruttore *C*	Id.
86	Puxeddu Giovanni	22- 2-23	Istruttore *C*	Id.
87	Pirisi Mario	3- 9-24	Istruttore *C*	Id.
88	Casu Antonio	8- 3-29	Istruttore *C*	Id.
89	Maxia Raffaele	12-10-22	Istruttore *C*	Id.
90	Tuveri Giovanni	18- 8-42	Istruttore *C*	Id.
91	Melis Marco	29- 3-41	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
92	Sassu Placido	28- 9-33	Direttore *B*	Ruolo
93	Benech Giuseppina n. Dedoni	15-12-24	Ragioniere principale	Id.
94	Azzu Antonio	25- 3-28	Primo archivista	Id.

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
95	Garau Francesco	19- 8-26	Primo archivista	Ruolo
96	Aiello Giuliana n. Chiscuzzu	18- 7-48	Archivista	Id.
97	Baressi Daria	19- 6-46	Primo archivista	Id.
98	Desole Bruno	21-11-30	Commesso	Id.
99	Lorettu Antonio	22- 2-41	Insegnante *B*	Id.
100	Solinas Giovanni	22- 6-25	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
101	Mura Carlo	28- 8-45	Insegnante *B*	Id.
102	Lobina Ugo	7- 2-47	Insegnante *B*	Id.
103	Vacca Giovanni	18-12-39	Insegnante *B*	Id.
104	Deriu Giuseppe	19-12-26	Istruttore *C*	Ruolo
105	Manzoni Italo	22- 5-31	Istruttore *C*	Id.
106	Macciocu Gesuino	14- 5-34	Istruttore *C*	Id.
107	Auzzas Giovanni	13-12-36	Istruttore *C*	Id.
108	Vacca Giuseppe	10- 9-37	Istruttore *C*	Id.
109	Calvia Pietro	30- 9-15	Istruttore *C*	Id.
110	Losito Giuseppe	19- 7-40	Istruttore *C*	Id.
111	Azara Gian Paolo	16-10-41	Istruttore *C*	Id.
112	Pistidda Benito	18-11-37	Istruttore *C*	Id.
113	Sau Salvatore	1- 1-33	Istruttore *C*	Id.
114	Cherchi Giovanni	5- 2-48	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
115	Porcheddu Salvatore	13- 1-45	Istruttore *C*	Id.
116	Virdis Antonio	22- 4-34	Istruttore *C*	Id.
117	Martometti Luciano	23- 4-49	Insegnante *B*	Id.
118	Mascia Giovanni	30- 1-33	Direttore *B*	Ruolo
119	Azzena Gigliola	16-12-45	Ragioniere aggiunto	Id.
120	Nieddu Antonio	2-11-19	Primo archivista	Id.
121	Cancellu Graziano	4- 2-48	Applicato aggiunto	Tempo indeterminato
122	Mustaro Enrico	28- 1-40	Applicato aggiunto	Id.
123	Deiana Dionigi	18- 5-30	Inserviente	Id.
124	Deriu Maria Rita n. Leoni	29-10-40	Insegnante *B*	Ruolo
125	Buscarelli Antonio	25- 4-39	Insegnante *B*	Id.
126	Sanna Vincenzo	19- 6-35	Insegnante *B*	Id.
127	Mura Michelino	3- 3-44	Insegnante *B*	Id.
128	Rojch Giacomino	1- 5-44	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
129	Casu Raimondo	27-11-42	Insegnante *B*	Id.
130	Grifoni Enzo	16-12-45	Insegnante *B*	Id.
131	Naimoli Eugenio	27- 3-43	Insegnante *B*	Id.
132	Pisano Maria Luisa n. Petrazzini	5-10-44	Insegnante *B*	Id.
133	Serra Carmelo	16- 7-46	Insegnante *B*	Id.
134	Manunta Salvatore	12-12-32	Istruttore *C*	Ruolo
135	Fadda Luigi	5- 7-33	Istruttore *C*	Id.
136	Verachi Antonio	17-11-36	Istruttore *C*	Id.
137	Chisu Giovanni Andrea	11- 9-19	Istruttore *C*	Id.
138	Chessa Giovanna n. Rossini	23- 8-37	Istruttore *C*	Id.
139	Noli Francesco	7- 5-45	Istruttore *C*	Id.
140	Masala Antioco	26-10-43	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
141	Palmas Giovanna	2-12-28	Istruttore *C*	Id.
142	Campora Elena	4-11-43	Istruttore *C*	Id.
143	Meloni Angelo Salvatore	20- 7-46	Istruttore *B*	Id.
144	Virde Bachisio	22- 1-29	Applicato	Ruolo
145	Moretti Alvaro	22- 7-43	Direttore *B*	Id.
146	Sanna Salvatore	17- 3-36	Primo ragioniere	Id.
147	Solinas Pietro	29-11-32	Primo archivista	Id.
148	Pilo Maria Francesca	1- 4-39	Primo archivista	Id.
149	Zizi Bachisio	14- 7-30	Usciere capo	Id.
150	Aresu Ugo	11- 7-42	Insegnante *B*	Id.
151	Didu Antonio Luigi	25- 4-43	Insegnante *B*	Tempo indeterminato

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
152	De Luca Elio	10- 3-27	Istruttore *C*	Ruolo
153	Fara Vittorio	9- 5-36	Istruttore *C*	Id.
154	Loi Ennio	1- 4-42	Istruttore *C*	Id.
155	Putzulu Mario	8- 2-41	Istruttore *C*	Id.
156	Pirina Matteo	11-12-43	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
157	Doria Bonaria n. Mazzone	6- 1-48	Insegnante *B*	Id.
158	Floris Giuseppe	23- 3-31	Direttore *B*	Ruolo
159	Massenti Benito	7-10-38	Primo ragioniere	Id.
160	Ogno Francesca n. Dessì	2- 6-39	Vice segretario	Tempo indeterminato
161	Maxia Antonio	21-10-25	Primo archivista	Ruolo
162	Ghiani Gervasia n. Minnei	28- 8-47	Applicato aggiunto	Tempo indeterminato
163	Castangia Salvatore	3- 4-37	Applicato aggiunto	Id.
164	Ghiani Antonio	16- 5-33	Commesso	Ruolo
165	Oppo Salvatore	27- 6-40	Insegnante *B*	Id.
166	Fenu Livia	9- 4-48	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
167	Franceschi Giuseppe	26- 1-46	Insegnante *B*	Id.
168	Murgia Giovanni	9- 9-44	Insegnante *B*	Id.
169	Murgia Carlo	3-11-44	Insegnante *B*	Id.
170	Obino Vincenzo	29- 5-33	Insegnante *B*	Id.
171	Perra Salvatore	6- 7-47	Insegnante *B*	Id.
172	Cadoni Guido	5- 1-43	Insegnante *B*	Id.
173	Mura Francesco	20- 4-41	Insegnante *B*	Id.
174	Concu Salvatore	6-10-21	Istruttore *C*	Ruolo
175	Cadoni Mario	23- 5-29	Istruttore *C*	Id.
176	Farris Mario	23- 1-34	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
177	Colombo Giancarlo	21- 5-43	Insegnante *B*	Id.
178	Atzei Antonio	15- 7-45	Istruttore *C*	Id.
179	Saba Arnaldo	28-10-21	Istruttore *C*	Id.
180	Secci Armando	26-10-44	Istruttore *C*	Id.
181	Secchi Salvatore	11- 3-37	Istruttore *C*	Id.
182	Carta Alberto	24-11-44	Istruttore *C*	Id.
183	Sau Lino	1- 6-44	Istruttore *C*	Id.
184	Sulis Giuseppe	9- 3-38	Direttore *B*	Ruolo
185	Murgia Lucia	25-11-43	Vice segretario	Tempo indeterminato
186	Sau Alessandro	22- 4-21	Primo archivista	Ruolo
187	Todde Firminio	15- 3-17	Commesso	Id.
188	Meloni Antonio	31- 1-41	Insegnante *B*	Id.
189	Mereu Filiberto	27- 7-42	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
190	Onano Luigi	27- 7-45	Insegnante *B*	Id.
191	Casula Paola n. Cocco	5- 9-27	Istruttore *C*	Ruolo
192	Sau Francesco	26-10-37	Istruttore *C*	Id.
193	Rosa Antonio	3- 9-45	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
194	Camedda Filomena	3-10-21	Inserviente	Tempo determinato (scadenza 31 ottobre 1975)

E. N. A. L. C.

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
195	Coni Giovanni	19- 1-17	Segretario principale	Allineato
196	Sciarrone Luciano	27-10-37	Primo segretario	Id.
197	Dessì Giancarlo	31- 8-40	Segretario aggiunto	Id.
198	Schirru Salvatore	29- 5-41	Segretario aggiunto	Id.
199	Nocco Salvatore	4-12-40	Vice segretario	Id.
200	Maccianti Corinna	3- 2-47	Vice segretario	Id.
201	Zuddas Marisa	3-12-44	Archivista	Id.
202	Carrucciu Leo	26- 9-28	Usciere capo	Id.
203	De Cortes Francesca	20- 5-36	Usciere capo	Id.
204	Ornano Pasqualina n. Musiu	12-10-29	Usciere	Id.

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
205	Motzo Romano	28- 9-42	Segretario	Allineato
206	Deiana Marinella n. Marongiu	6- 3-43	Segretario aggiunto	Id.
207	Rilla Enrico	9- 10-42	Segretario aggiunto	Id.
208	Meloni Anna Maria Chiara	12- 1-46	Archivista	Id.
209	Podda Ignazio	2- 2-39	Archivista	Id.
210	Bistrusso Antonio	3- 3-17	Applicato aggiunto	Id.
211	Serrau Ennerina	7- 9-29	Commesso	Id.
212	Balestrino Benito	9- 5-38	Agente tec. capo	Id.
213	Tresuleri Giovanna	24- 4-29	Usciere capo	Id.
214	Pizzocchia Fortunato	21-12-38	Usciere capo	Id.
215	Piras Salvatore	25- 3-45	Insegnante *A*	Id.
216	Scomazzon Marcello	29-11-41	Insegnante *A*	Id.
217	Spanu Maria Teresa	7-12-45	Insegnante *A*	Id.
218	Lampis Marco	9- 8-45	Insegnante *B*	Id.
219	Buccellato Elizabeth n. Downey	14- 7-41	Insegnante *B*	Id.
220	Caddeo Luciana	29-10-40	Insegnante *B*	Id.
221	Armas Jolanda n. Balletto	5-10-48	Insegnante *B*	Id.
222	Pili Luisa n. Mereu	4- 5-30	Insegnante *B*	Id.
223	Pili Gianpaolo	11- 1-30	Insegnante *B*	Id.
224	Piras Ida	31- 3-48	Insegnante *B*	Id.
225	Palombi Danielle n. Renard	6-12-40	Insegnante *B*	Id.
226	Frongia Maria Ivana	29- 8-45	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
227	Schirru Ignazio	10- 7-41	Insegnante *B*	Allineato
228	Secci Erminia	15-10-30	Insegnante *B*	Id.
229	Tedde Rosetta n. Mascia	20- 3-45	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
230	Sarritzu Louise	21-12-32	Insegnante *B*	Id.
231	Dessì Maria n. Loi	26- 8-26	Istruttore *C*	Allineato
232	Urracci Giovanni	4- 9-39	Istruttore *C*	Id.
233	Molinari Anna Maria	18- 5-45	Insegnante *A*	Tempo indeterminato
234	Musio Aurora	26- 2-29	Direttore *B*	Allineato
235	Chessa Luciano	29- 2-44	Segretario aggiunto	Id.
236	Garbati Mariella	12-10-37	Applicato	Id.
237	Ezza Salvatore	15- 9-44	Applicato aggiunto	Id.
238	Chessa Gavina n. Piredda	17- 5-15	Commesso	Id.
239	Muglia Salvatore	17-10-44	Insegnante *A*	Id.
240	Chessa Salvatore	1- 9-31	Insegnante *B*	Id.
241	Peretti Maria Roberta n. Mariotti	25- 3-38	Insegnante *B*	Id.
242	Senes Giovanna	24- 6-46	Insegnante *B*	Id.
243	Casu Maria Luisa n. Accardo	30- 9-41	Istruttore *C*	Id.
244	Tolu Luigia n. Grosso	9- 1-37	Istruttore *C*	Id.
245	Masala Vittoria n. Lepori	6- 5-34	Istruttore *C*	Id.
246	Cugurra Lorenza n. Salis	5- 9-33	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
247	Gazzè Giuseppe	8- 5-12	Direttore	Ruolo
248	Mureddu Antonio	1-11-25	Vice direttore	Id.
249	Abello Margherita	25-11-31	Stiratrice	Id.
250	Alhadeff Abramo	14- 5-14	Primo segretario	Id.
251	Algisi Stefano	13- 7-49	Segretario ricev.	Id.
252	Argiolu Giovanni	11- 9-48	Aiuto istruttore	Id.
			Tecnico di cucina e cuoco capo partita	
253	Piludu Maria Bonaria n. Asunis	21- 5-26	Stiratrice	Id.
254	Atzeni Bonaria	29- 4-41	Donna di guardaroba	Id.
255	Barra Salvatore	28- 1-37	Istruttore tecnico di cucina e capo cuoco	Id.
256	Brivio Carlo	11- 2-11	Istruttore tecnico di sala e 1° Maitre	Id.
257	Campullu Antonio	6-12-51	Impiegato d'ordine	Id.
258	Cara Antonio	5- 8-26	Operaio spec.	Id.
259	Cara Michele	17- 6-45	Autista	Id.

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
260	Carrus Maria Teresa	18- 1-26	Lavandaia	Tempo indeterminato
261	Leonello Rebecca n. Caschili	28-10-30	Donna guardaroba	Ruolo
262	Contu Maria Giovanna	25- 6-44	Capo guardarobiera consegnataria unica	Id.
263	Dellojacono Maria Bonaria n. Corda	8- 2-36	Seconda dispensiera	Id.
264	Faedda Gesualdo	8- 2-50	Demì chef	Id.
265	Fagnoni Franco	28- 8-38	Istruttore tecnico di bar e primo barman	Id.
266	Farris Francesco	18- 1-17	Primo dispensiere	Id.
267	Frongia Benito	26- 4-36	Facchino	Id.
268	Fulghesu Anna	20- 8-27	Governante	Id.
269	Giambroni Tito	27-10-23	Operaio specializzato	Id.
270	Massa Costantino	12- 4-27	Facchino ai piani	Id.
271	Nonne Francesco	8-10-43	Economo	Id.
272	Orgiano Elisea	19-10-22	Guardarobiera	Id.
273	Perseu Agostino	25- 2-41	Prefetto di disciplina	Id.
274	Pibiri Maria	1- 5-39	Cameriera ai piani	Id.
275	Pilia Benito	25-11-39	Istruttore tecnico di sala e 1° Maitre	Id.
276	Piras Ermenegildo	7- 4-49	Demì chef	Id.
277	Pisano Virgilio	27-11-33	Uomo fatica	Id.
278	Porru Raffaela	27-10-29	Cameriera	Id.
279	Prontu Renzo	3- 8-50	Port. notte	Id.
280	Putzu Giovanni	26- 8-46	Aiuto istruttore tec. di cucina e cuoco capo partita	Id.
281	Romagnino Ugo	8- 6-29	Segret. didatt.	Id.
282	Cardia Neffa n. Sedda	11- 2-30	Cameriera ai piani	Id.
283	Serra Salvatore	5- 8-33	Primo portiere	Id.
284	Soddu Mario	6- 8-46	Facchino ai piani	Id.
285	Spano Fernando	15-11-30	Primo segretario	Id.
286	Spiga Francesco	2- 4-21	Uomo fatica	Id.
287	Marras Giuseppe	31- 3-15	Operaio spec.	Tempo indeterminato
288	Atzei Giuseppe	13- 5-39	Officiere	Id.
289	Barra Quirino	11- 4-20	Facchino ai piani	Id.
290	Cocco Enea	10-11-51	Aiuto portiere	Id.
291	Crogu Giovanni Antioco	17- 9-19	Lavapiatti	Id.
292	Marcias Carlo	30- 3-24	Operaio spec.	Tempo determinato (scadenza 12 marzo 1976)
293	Flori Maria Ausilia	22- 7-48	Insegnante *B*	Tempo determinato (scadenza 31 dicembre 1975)
294	Madau Maria Odilia	18- 1-50	Insegnante *A*	Id.
295	Nocco Giuliano	9- 1-47	Insegnante *B*	Id.
296	Piombo Giuseppa n. Pineda	20-11-33	Insegnante *B*	Id.

I. N. I. A. S. A.

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
297	Stellino Fulvio Romano	7- 8-36	Consigliere 1ª classe	Allineato
298	Franchi Maria n. Pisu	27- 2-38	Vice segretario	Id.
299	Todde Bruno	4- 2-43	Vice segretario	Tempo indeterminato
300	Bene Renato	20-12-39	Insegnante *B*	Allineato
301	Minaudo Tommaso	18- 8-48	Vice segretario	Tempo determinato (scadenza 30 novembre 1975)
302	Calabrese Luigi	10-10-53	Applicato aggiunto	Tempo determinato (scadenza 15 dicembre 1975)
303	Cuccuru Immacolata n. Olivieri	16- 4-46	Vice segretario	Tempo indeterminato

Numero	NOMINATIVO	Data di nascita	Qualifica	Rapporto di lavoro
304	Cabula Alfonso	8- 1-23	Usciere	Allineato
305	Chelo Maria Caterina	8-10-47	Insegnante *B*	Tempo indeterminato
306	Salaris Basilio	4- 1-32	Istruttore *C*	Allineato
307	Marini Giuseppe	22- 6-39	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
308	Moreddu Salvatore	13-11-48	Vice segretario	Tempo determinato (scadenza 15 dicembre 1975)
309	Meloni Mario	6- 8-43	Applicato aggiunto	Id.
310	Baragone Giovanni	19- 3-46	Istruttore *C*	Tempo determinato (scadenza 19 novembre 1975)
311	Murgia Dionigi	29- 9-37	Vice segretario	Allineato
312	Atzeri ved. Maria n. Sau	14- 7-12	Usciere capo	Id.
313	Cuccu Gilberto	10- 6-41	Insegnante *B*	Id.
314	Loddo Antonio	8- 6-43	Istruttore *B*	Tempo indeterminato
315	Carta Luigi	1- 2-40	Istruttore *C*	Id.
316	Cacceddu Gabriele	19- 6-50	Istruttore *B*	Id.
317	Floris Gesuino Peppino	17- 2-49	Istruttore *B*	Id.
318	Atzeni Maria Dolores n. Lussu	25- 1-43	Vice segretario	Tempo determinato (scadenza 31 ottobre 1975)
319	Saruis Pier Giorgio	6- 3-50	Applicato aggiunto	Tempo determinato (scadenza 24 dicembre 1975)
320	Mura Carolina	1- 3-23	Direttore *B*	Allineato
321	Cocco Maria Rosaria n. Marini	10-12-41	Vice segretario	Id.
322	Meloni Maria n. Gaspa	3- 8-23	Usciere capo	Id.
323	Salvai Luigi	17- 7-35	Insegnante *B*	Id.
324	Santandrea Armando	13- 1-19	Istruttore *C*	Id.
325	Corda Pasqualina	7- 1-20	Direttore *B*	Id.
326	Piredda Mario	18- 9-43	Istruttore *C*	Tempo indeterminato
327	Pinna Salvatore	23- 1-36	Istruttore *C*	Tempo determinato (scadenza 11 novembre 1975)
328	Fadda Antonio	2- 4-35	Insegnante *B*	Tempo determinato (scadenza 19 novembre 1975)
329	Carta Giovanni Battista	13- 3-41	Direttore *B*	Allineato
330	Enas Salvatore Angelo	5- 9-47	Vice segretario	Id.
331	Cherchi Angela n. Salaris	1-10-25	Usciere capo	Id.
332	Del Gaudio Angela n. Carta	1- 4-46	Istruttore *B*	Id.
333	Piotti Domenico	16- 7-45	Insegnante *B*	Id.
334	Tiloca Salvatore	15-11-37	Insegnante *B*	Id.
335	Frongia Settimio	26- 8-39	Istruttore *C*	Id.
336	Petrocchi ved. Graziella n. Nieddu	30- 4-39	Applicato aggiunto	Tempo determinato (scadenza 17 dicembre 1975)
337	Trova Giuseppe	12- 7-50	Istruttore *B*	Tempo determinato (scadenza 29 novembre 1975)
338	Sotgiu Maria Giuseppina	11-12-51	Istruttore *B*	Id.

Il presente decreto, che verrà inviato alla regione Sardegna unitamente alla situazione partitaria di ciascun dipendente, sostituisce il decreto ministeriale del 9 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1976

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

(8910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Autotrasportatori portuali S. Erasmo », in Gaeta, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1976, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Autotrasportatori portuali S. Erasmo », in Gaeta (Latina), costituita in data 24 marzo 1972 per atto a rogito del notaio dott. Paolo Di Macco; ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il rag. Mattia Valente.

(9264)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Valbina » sia del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Con decreto 16 luglio 1976, n. 1578, la S.r.l. « La Sorgente », in Biella (Vercelli), è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Valbina » sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

L'acqua minerale, sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9337)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 12 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,55	836,55	836,40	836,55	836,50	836,50	836,60	836,55	836,60	836,55
Dollaro canadese	847,50	847,50	847,30	847,50	847,20	847,45	847,40	847,50	847,40	847,50
Franco svizzero	336,18	336,18	336 —	336,18	336,25	336,15	336,47	336,18	336,47	336,20
Corona danese	137,33	137,33	137,40	137,33	137,30	137,50	137,35	137,33	137,35	137,35
Corona norvegese	151,66	151,66	151,80	151,66	151,65	151,65	151,68	151,66	151,68	151,65
Corona svedese	189,13	189,13	189,30	189,13	189,15	189,10	189,15	189,13	189,15	189,15
Fiorino olandese	311,34	311,34	311,53	311,34	311,40	311,30	311,35	311,34	311,35	311,35
Franco belga	21,331	21,331	21,36	21,331	21,35	21,30	21,3575	21,331	21,3575	21,35
Franco francese	167,61	167,61	167,70	167,61	167,75	167,60	167,55	167,61	167,55	167,60
Lira sterlina	1495,30	1495,30	1496 —	1495,30	1494,65	1495,25	1495,50	1495,30	1495,50	1495,30
Marco germanico	329,77	329,77	329,85	329,77	330,05	329,75	329,82	329,77	329,82	329,75
Scellino austriaco	46,4075	46,4075	46,43	46,4075	46,47	46,38	46,46	46,4075	46,46	46,40
Escudo portoghese	26,815	26,815	26,80	26,815	26,85	26,80	26,82	26,815	26,82	26,80
Peseta spagnola	12,2575	12,2575	12,27	12,2575	12,27	12,24	12,27	12,2575	12,27	12,25
Yen giapponese	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85	2,862	2,86	2,862	2,86

Media dei titoli del 12 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,775
Redimibile 3,50 % 1934	97,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,625
» 5 % (Ricostruzione)	94,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,25
» 5 % (Città di Trieste)	89,775
» 5 % (Beni esteri)	89,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,70
» 5,50 % » » 1968-83	76,60
» 5,50 % » » 1969-84	78,30
» 6 % » » 1970-85	79,85
» 6 % » » 1971-86	79,35
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87 —
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	86,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	81,60
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,175
» poliennali 7 % 1978	90,075
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,725
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,425
» » 9 % 1980	91 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836,575
Dollaro canadese	847,45
Franco svizzero	336,325
Corona danese	137,34
Corona norvegese	151,67
Corona svedese	189,14
Fiorino olandese	311,345
Franco belga	21,344
Franco francese	167,58
Lira sterlina	1495,40
Marco germanico	329,795
Scellino austriaco	46,434
Escudo portoghese	26,817
Peseta spagnola	12,264
Yen giapponese	2,861

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5071 mod. 25-A. — Data: 27 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Battistone Tranquilla ved. Mastrandrea, nata a Udine il 12 settembre 1917. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5072 mod. 25-A. — Data: 27 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Battistone Tranquilla ved. Mastrandrea, nata a Udine il 12 settembre 1917. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241. — Data: 10 luglio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza. — Intestazione: Luongo Michele, nato a Tito (Potenza) il 10 aprile 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 35.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8032)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 547 243 D.P. — Data: 12 settembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Iovene Francesco, nato ad Ischia il 14 marzo 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8696)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di una società cooperativa

Con deliberazione della giunta regionale la società cooperativa autotrasporti San Quirino, società cooperativa a r. l., in San Quirino (Pordenone) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9383)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio provinciale di un tratto dismesso di un canale industriale in C.C. di Ossana

Con deliberazione 4 giugno 1976, n. 4836, la giunta provinciale di Trento ha disposto di passare le pp.ff. 1815/1 e 1815/2 C.C. Ossana dal demanio al patrimonio provinciale.

(9384)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai *sergenti maggiori* in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1974, registro n. 17 Difesa, foglio n. 18, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. amm. spe. Razzauti Eugenio.

Membri:

col. amm. spe. Astuto Sebastiano;
ten. col. amm. spe. Martino Tullio;
ten. col. amm. spe. Toselli Pietro;
ten. col. amm. spe. Abbatiello Pasquale.

Membri supplenti:

ten. col. amm. spe. Carlettini Guerrino;
ten. col. amm. spe. Spissu Paolo.

Segretario senza diritto a voto:

Spoltore dott. Vincenzo, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 382

(9187)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di *sei sottotenenti* in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 18, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. s.a. spe. Mauthe Degerfeld Charles.

Membri:

col. s.a. spe. t. SG. Tommasini Luciano;
ten. col. s.a. spe. Berardocco Elio;
ten. col. s.a. spe. De Leonardis Francesco;
ten. col. s.a. spe. Paris Sergio.

Membri supplenti:

col. s.a. spe. Fuggiano Mario;
ten. col. s.a. spe. Negri Giulio.

Segretario senza diritto a voto:

Bontemps dott. Aldo, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 378

(9188)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975, registro n. 17 Difesa, foglio n. 18, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato, ruolo sussistenza, di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1975, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. suss. spe. Boldoni Renzo.

Membri:

col. suss. spe. Spinelli Francesco;
ten. col. suss. spe. Abbate Vincenzo;
ten. col. comm. spe. De Liso Gelsomino;
ten. col. suss. spe. Bontempi Nello.

Membri supplenti:

ten. col. comm. spe. Turnaturi Antonino;
ten. col. suss. spe. Casaula Alberto.

Segretario senza diritto a voto:

Servillo dott. Giuseppe, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 380

(9189)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento del concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo fabbricato alloggio studenti della Scuola normale superiore di Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la delibera del consiglio direttivo della Scuola del 9 maggio 1973, con la quale si autorizza l'emissione di un bando di concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere d'arte nel nuovo fabbricato alloggio studenti della Scuola stessa;

Visto il bando di concorso nazionale emesso in adempimento della delibera sopracitata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 2 maggio 1975;

Constatato che in data 21 marzo 1976 ignoti si sono introdotti furtivamente nei locali della Scuola e sono penetrati nella stanza in cui erano conservati i plichi sigillati inviati dai partecipanti al concorso in oggetto;

Vista la denuncia dei danni effettuata dalla Scuola alla locale questura in data 24 marzo 1976;

Vista la delibera del consiglio direttivo della Scuola in data 28 aprile 1976, con la quale il consiglio stesso, nel deplorare l'accaduto, delibera di annullare il concorso in quanto uno dei plichi è stato manomesso nei sigilli;

Decreta:

Come da delibera del consiglio direttivo del 28 aprile 1976, il concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere d'arte nel nuovo fabbricato alloggio studenti, di cui alle premesse, viene annullato in quanto uno dei plichi contenente gli elaborati di un concorrente e precisamente quello contraddistinto dal motto «Laboravi Fidenter» è stato manomesso da ignoti introdottisi furtivamente nella stanza nella quale tutti i plichi erano custoditi.

Gli artisti che ebbero a concorrere potranno ritirare il plico da ognuno di essi presentato, previa restituzione della ricevuta che fu loro rilasciata al momento della consegna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella *Gazzetta Ufficiale*; decorso inutilmente tale termine, la Scuola declina sin da ora ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati.

Sarà comunque provveduto, alla scadenza del termine su indicato, a bandire il nuovo concorso nelle forme previste dalla legge.

Pisa, addì 29 aprile 1976

p. *Il direttore*: BAROCCHI

(9315)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Verona, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trenta posti di operaio dell'armamento in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1974, n. 6909, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Verona, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trenta posti di operaio dell'armamento in prova, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8727.

(9228)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. **28**.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 36: « Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il risanamento di complessi d'edilizia pubblica residenziale di proprietà degli I.A.C.P. o da essi gestiti, nonchè per agevolare la costruzione da parte di cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 89 *del* 14 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge 28 maggio 1975, n. 36, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi compete alla giunta regionale o, su delega di questa, al presidente o ad un componente della giunta stessa sulla base della comprovata regolarità e completezza della documentazione di cui al precedente art. 7. Per i contributi concernenti gli interventi di cui all'art. 2 non e tassativa la dimostrazione dell'ottenimento del mutuo.

La erogazione dei contributi ha inizio a partire dalla esecutività del provvedimento di concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione probatoria:

a) per interventi di cui all'art. 1: contratto di mutuo;

b) per gli interventi di cui all'art. 2: stato d'avanzamento dei lavori corrispondente ad almeno il 10 % degli stessi;

c) per gli interventi di cui all'art. 3:

copia del contratto di mutuo, ovvero copia del provvedimento di concessione del prefinanziamento da parte di un istituto di credito;

stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 20 % dell'investimento ammesso a contributo.

I contributi potranno essere erogati agli enti beneficiari in una unica soluzione annua o erogati direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, secondo le indicazioni concordate con gli enti beneficiari interessati ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 luglio 1976

CAVINA

(9140)

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1976, n. **29**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4: « Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonchè sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi », modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 90 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificatá con legge 26 gennaio 1976, n. 7, è modificato come segue:

al quinto comma, le parole: « Per l'anno 1975, salvo modificazioni che nel corso del medesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 1976 e, eventualmente, per gli anni successivi, salvo modificazioni che nel corso degli anni stessi »;

al settimo comma, le parole: « a spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature degli ospedali, fermo restando, per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5, primo comma, lettera *a*) della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « a spese per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature degli ospedali, fermo restando, per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie, quanto disposto dall'art. 5, primo comma lettera *a*) della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12 »; dalla frase: « alle suddette spese e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico-economali potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dalla alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri » sono soppresse le parole: « e a quelle per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico-economali » sono sostituite dalle seguenti: « alle suddette spese e a quelle per l'acquisto, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature tecnico-economali, potranno essere altresì destinate, in via eccezionale, le somme ricavate dall'alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del patrimonio degli enti ospedalieri »;

all'ottavo comma, le parole: « istituirà un fondo di riserva nella misura dello 0,50 % » sono sostituite dalle seguenti: « istituirà, per l'esercizio finanziario 1976 e, eventualmente, successivi, un fondo di riserva regionale nella misura di cui all'art. 10 ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1975 n. 4, modificata con legge 26 gennaio 1976, n. 7, è modificato come segue:

il secondo comma è sostituito dal seguente: « Per l'esercizio 1976 e, eventualmente, per gli esercizi successivi, il bilancio di previsione degli enti ospedalieri deve altresì determinare lo eventuale disavanzo di amministrazione dell'esercizio relativo all'anno precedente, desunto dal risultato del consuntivo »;

al terzo comma, dopo le parole: « L'eventuale avanzo di amministrazione » sono inserite le seguenti: « degli esercizi pregressi ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è modificato come segue:

punto 1:

a) alla lettera *a*) le parole: « relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre 1974, ovvero assunto anche successivamente nei casi previsti dai primi tre

commi del successivo art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell'anno precedente».

Sono soppresse le parole: «per il personale assunto, secondo quanto sopra disposto, dopo il 31 dicembre 1974, la previsione di spesa dovrà tener conto della data di effettiva assunzione in servizio»;

b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera a-bis: «stipendi, altri assegni e oneri contributivi relativi al personale non in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente e per il quale l'ente possa procedere all'assunzione ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi comprese le assunzioni conseguenti a parere favorevole espresso alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'assessore regionale alla sanità ai sensi dello art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12. Per il personale di cui sopra la previsione di spesa dovrà tenere conto della data di effettiva assunzione in servizio»;

c) dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente lettera a-ter): «oneri, per il personale medico tirocinante, ai sensi dell'art. 12 della legge statale 18 aprile 1975, n. 148»;

d) la lettera c) e così sostituita: «oneri derivanti da convenzioni per consulenze prestate da enti diversi da quelli ospedalieri e da persone non dipendenti dagli enti ospedalieri, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12»;

e) alla lettera e), le parole: «entro il 31 dicembre 1974» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

f) la lettera g) e sostituita dalla seguente: «rate di mutui in decorrenza e contratti entro il 31 dicembre 1974 ovvero, se trattasi di mutui ipotecari, contratti anche successivamente al 31 dicembre 1974, a condizione che la giunta regionale, entro il suddetto termine, abbia deliberato di concedere l'autorizzazione di cui all'ottavo comma dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386; ovvero rate di mutui in decorrenza e contratti oltre il 31 dicembre 1974 con la cassa depositi e prestiti, assistiti da contributi e da garanzia dello Stato»;

g) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «spese per l'impianto ed il funzionamento delle scuole di formazione del personale sanitario ausiliario e tecnico, compresi gli eventuali assegni di studio»;

il punto 2 è modificato come segue: «misura pari alla spesa determinata in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno precedente, desunto dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo per: spese per combustibili, utenza di energia elettrica, acqua, gas e telefono»;

il punto 3 è sostituito dal seguente: «misura pari alla spesa determinata in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno precedente, desunto dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della giunta regionale per: trasporti, servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri svolti direttamente o mediante appalto, altri consumi, nonchè spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento»;

dopo il punto 3 è aggiunto il seguente punto 3-*bis*: «misura pari al 2,40% della spesa globale determinata ai sensi del complesso dei gruppi di aggregazione di cui al presente articolo, fatta eccezione, nel computo di detta spesa, del fondo di riserva straordinario ospedaliero di cui al successivo art. 6 per: spese di manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature»;

il punto 4 è sostituito come segue: «misura pari alla spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata alla data del 30 settembre dell'anno precedente, desunta dal modello D, al netto delle poste d'entrata correttive, e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo qualora la stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più della spesa media regionale giornaliera per degente, che sarà determinata con deliberazione della giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee stabilite con la medesima deliberazione; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia inferiore alla spesa media regionale giornaliera per degente di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e decrementata di una percentuale che sarà stabilita dalla giunta regionale, a condizione, comunque, che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione per: spese di acquisto di medicinali, tenuto conto del disposto di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386»;

il punto 5 è sostituito come segue: «misura pari alla spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata alla data del 30 settembre dell'anno precedente, desunta dal modello D, rapportata percentualmente al 31 dicembre dello anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della giunta regionale, qualora la spesa stessa sia compresa nei limiti delle variazioni percentuali in più della spesa media regionale giornaliera per degente, che saranno determinate con deliberazione della giunta regionale per fasce ospedaliere omogenee stabilite con la medesima deliberazione; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia inferiore alla spesa media regionale per degente di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo e rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della giunta regionale; ovvero, se la spesa media giornaliera per degente effettivamente accertata sia superiore al limite massimo di variazione della spesa media regionale di cui sopra, misura pari alla spesa effettivamente accertata al 30 settembre dell'anno precedente, rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo, rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della giunta regionale.

Tale spesa, così determinata, sarà decrementata di una percentuale stabilita dalla giunta regionale a condizione, comunque, che detta misura non sia inferiore al suddetto limite massimo di variazione per: spese di acquisto di materiali per laboratorio analisi, per radiologia, per sale operatorie, per emodialisi, per materiali protesici, per pacemakers, per presidi sanitari vari»;

il punto 6 è sostituito come segue: «misura pari alla spesa media giornaliera ospedaliera per degente, risultante dal modello D alla data del 30 settembre dell'anno precedente e rapportata percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo, rivalutata dell'indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della giunta regionale, qualora la spesa stessa non sia superiore alla spesa media giornaliera regionale per degente, che sarà determinata dalla giunta regionale sulla base dei dati accertati a seguito delle comunicazioni inviate dagli enti ospedalieri con il predetto modello D nel corso dell'esercizio precedente; ovvero, misura pari alla spesa media giornaliera regionale per degente, determinata secondo la procedura di cui sopra e rivalutata dello indice corrispondente all'aumento del costo della vita indicato con deliberazione della giunta regionale, nel caso in cui la spesa media giornaliera ospedaliera, accertata anch'essa con le modalità surrichiamate, superi detta spesa regionale per: spese per generi alimentari»;

il punto 7 è sostituito come segue: «misura pari agli interessi passivi degli oneri sostenuti per il finanziamento delle necessità di cassa della competenza dell'esercizio precedente, determinati in base al risultato effettivo al 30 settembre dell'anno in cui il finanziamento si riferisce e rapportato percentualmente al 31 dicembre dell'anno medesimo per: spese relative ad interessi passivi di gestione»;

il punto 8 è sostituito come segue: «misura pari alle percentuali appresso indicate della spesa corrente calcolata per le voci di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per la determinazione del fondo di riserva ordinario ospedaliero:

1,75% per gli ospedali di zona e non classificati,

1,00% per gli ospedali provinciali,

0,75% per gli ospedali regionali»;

il punto 9 è sostituito come segue: «misura pari alle percentuali appresso indicate della spesa corrente calcolata per le voci di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per

le spese di rinnovo di attrezzature sanitarie e tecnico-economali, ferma restando l'osservanza del procedimento autorizzatorio di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, nei casi previsti dalle disposizioni sub *a*) di tale articolo:

3,00% per gli ospedali di zona e non classificati,

2,00% per gli ospedali provinciali e regionali ».

Art. 4.

Alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è aggiunto il seguente art. 3-*bis*: « Gli enti ospedalieri alla fine dell'esercizio devono provvedere alla inventariazione, per quantità e valore, dei materiali di consumo giacenti nel magazzino farmaceutico, magazzino radiografico, magazzino alimentari e nel magazzino biancheria da valutare al prezzo d'acquisto.

Il consiglio di amministrazione delibera sui risultati entro il 31 gennaio successivo ».

Art. 5.

L'art. 4, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è modificato come segue:

le parole: « per l'anno 1975 » sono sostituite da: « fino all'attuazione del piano regionale sanitario »;

alla lettera *a*), dopo aver sostituito il punto e virgola col punto, sono aggiunte le seguenti parole: « Per le sole sostituzioni di cui al precedente punto è fatto obbligo di seguire il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, oltre che per il personale sanitario, anche per il direttore amministrativo, per il personale amministrativo della carriera direttiva e per il personale tecnico laureato dei ruoli speciali »;

alla lettera *b*), dopo il punto e virgola, sono aggiunte le parole: « nonchè per le assunzioni effettuate a seguito di parere favorevole espresso alla data di entrata in vigore della presente legge dall'assessore regionale alla sanità ai sensi dello art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12 »;

sono abrogati il terzo ed il quarto comma.

Art. 6.

L'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente: « Gli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, ed al fine di pervenire ad una più razionale combinazione dei fattori produttivi e ad una migliore utilizzazione dei servizi interni, possono deliberare trasformazioni di posti di pianta organica resi vacanti e disponibili nel corso del 1976, nonché di quelli autorizzati ai sensi dell'art. 5 della citata legge 6 marzo 1974, n. 12, che non siano stati coperti.

Gli enti ospedalieri, al fine di migliorare e razionalizzare l'assistenza, possono altresì trasformare posti, previsti in pianta organica, di personale esecutivo e di personale sanitario ausiliario, coperti da personale che consegua o abbia conseguito specifici diplomi o abilitazioni professionali attraverso concorsi interni per titoli ed esami a condizione che siano soppressi i posti originari e che la soppressione non pregiudichi obiettive esigenze di servizio.

Gli enti ospedalieri sede di pronto soccorso, di cui alla deliberazione del consiglio regionale 22 febbraio 1973, n. 57, possono, infine, in casi limitati di comprovata urgenza e per l'adeguamento del personale per il servizio di pronto soccorso, presentare all'assessore regionale alla sanità proposte di nuove assunzioni.

Agli eventuali maggiori oneri si farà fronte con le disponibilità ordinarie del bilancio mediante economie sui capitoli destinati alle spese correnti o mediante utilizzo del fondo ospedaliero ordinario di riserva di cui al precedente art. 3, punto 8.

Per tutti i provvedimenti di cui sopra si segue il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12 ».

Art. 7.

Dopo l'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, sostituito dal precedente art. 5, è aggiunto il seguente articolo 5-*bis*:

« La previsione della spesa relativa agli oneri derivanti dallo art. 3, n. 1, lettera *a*-bis), è iscritta in un separato articolo del fondo di riserva, denominato " fondo di riserva straordinario ospedaliero ", destinato ad impinguare i capitoli della spesa corrente relativi al personale, contestualmente all'effettiva assunzione del medesimo.

E' fatto divieto di utilizzare tale fondo per l'impinguamento di altri capitoli del bilancio.

Le disponibilità non utilizzate al 31 dicembre dell'anno finanziario cui la previsione si riferisce, vanno in riduzione della quota del fondo regionale ospedaliero ».

Art. 8.

L'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Le rette di degenza in corsia comune per il ricovero di soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, o non iscritti negli appositi ruoli di cui all'art. 13 della citata legge n. 386, sono determinate, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, nella misura pari alla retta 1974 deliberata dallo ente ospedaliero, aumentata, per il 1976, del 30 % e, per gli anni successivi, di una percentuale pari all'indice di aumento del costo della vita.

Per i ricoveri in camere speciali, il consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero determina, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, una retta differenziata pari ai maggiori costi derivanti dal ricovero e mantenimento dei pazienti nelle summenzionate camere speciali e comunque non inferiore rispettivamente al 30 % e 50 % della retta, per seconda e prima classe, relativa all'anno cui la spedalità si riferisce ».

Art. 9.

L'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è modificato come segue:

al primo comma, le parole: « entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario », e le parole « relativo all'anno 1975 » sono sostituite da: « relativo all'esercizio finanziario di competenza ».

Al detto comma sono altresì aggiunte le seguenti parole: « il prospetto di impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera deve essere corredato del parere del comitato direttivo del consorzio socio-sanitario nel cui territorio ha sede l'ente ospedaliero; qualora nel territorio dello stesso consorzio abbiano sede due o più enti ospedalieri, il parere deve essere contestuale ed unico per tutti gli enti anzidetti. Per gli enti ospedalieri aventi sede nel comune di Bologna, il detto parere sarà espresso dall'assemblea dei presidenti dei consorzi interessati. Il parere del consorzio deve essere espresso entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta l'ultima richiesta di parere. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito »;

il secondo comma è abrogato;

al terzo comma sono abrogate le parole: « per l'anno 1975 ».

Art. 10.

L'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di riserva regionale, di cui al penultimo comma dell'art. 1, viene suddiviso in due articoli.

In uno vengono iscritte le spese, per l'importo di lire un miliardo, destinate a far fronte ad eventi straordinari ed imprevedibili, che abbiano caratteristiche ed improcrastinabilità di esecuzione, al fine di non compromettere il funzionamento dei servizi di assistenza ospedaliera.

La giunta regionale provvede alla assegnazione dei relativi fondi.

Nell'altro articolo vengono iscritte le spese determinate con deliberazione del consiglio regionale, in misura percentuale rapportata alle spese correnti degli enti ospedalieri della regione Emilia-Romagna, destinate a far fronte alle nuove assunzioni rispondenti alle esigenze del piano regionale sanitario e, nell'attesa della sua attuazione:

a) per l'adeguamento del personale dei servizi speciali di diagnosi e cura;

b) per l'adeguamento del personale reso necessario da inderogabili esigenze connesse a processi di ristrutturazione e di unificazione di servizi concordati tra enti ospedalieri aventi sede nello stesso consorzio per i servizi sanitari e sociali;

c) per l'adeguamento, il completamento o l'istituzione di nuovi reparti o servizi.

Le domande di nuove assunzioni, da inviare all'assessore regionale alla sanità entro il 31 marzo dell'anno in cui le assunzioni devono essere effettuate, devono essere corredate da una relazione illustrante il numero del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/69, l'utilizzo del personale per il quale l'ente abbia potuto procedere all'assunzione ai sensi delle vigenti disposizioni o lo stato delle relative procedure, il razionale e proficuo impiego del personale in servizio in relazione alle necessità dell'ente richiedente, nonchè il piano di utilizzo del personale richiesto sul quale si sia ottenuto conforme parere del comitato direttivo del consorzio nel cui territorio ha sede l'ospedale che effettua la domanda.

Per gli enti ospedalieri aventi sede nel comune di Bologna, il parere suddetto deve essere espresso dall'assemblea dei presidenti dei consorzi interessati.

Il parere del consorzio deve essere espresso entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. In mancanza il parere si intende acquisito.

Le nuove assunzioni sono autorizzate dal consiglio regionale su proposta della giunta che provvede contestualmente, alla assegnazione dei relativi fondi ».

Art. 11.

I conti consuntivi degli enti ospedalieri sono sottoposti a controllo, ai sensi dell'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, in base a una relazione del collegio dei revisori redatta a seguito dell'esame amministrativo-contabile dei conti stessi.

Art. 12.

I modelli A, C, D approvati dall'art. 12 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

Art. 13.

Alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, modificata con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 7, è aggiunto il seguente art. 12-*bis*:

« Nel caso che il bilancio di assestamento finale, da deliberare entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, evidenzi che un ente ospedaliero non abbia potuto far fronte alle proprie spese con i fondi stanziati secondo i criteri di ammissibilità delle spese stesse stabiliti dalla presente legge, la giunta regionale, valutata l'opportunità di eseguire appositi accertamenti sulla gestione corrente dell'esercizio, può effettuarli, avvalendosi, ove lo ritenga, di una commissione all'uopo nominata.

La giunta riferisce al consiglio regionale sugli accertamenti eseguiti ».

Titolo II

NORME TRANSITORIE

Art. 14.

Il prospetto d'impiego del fondo regionale di cui all'art. 7, primo comma, per l'anno 1976 deve essere presentato, nel rispetto del procedimento introdotto dal precedente art. 9, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Le domande di nuove assunzioni ai sensi del precedente art. 10, terzo comma, per l'anno 1976, nel rispetto del procedimento introdotto dai successivi quarto e quinto comma dello stesso articolo, non potranno superare le 400 unità complessive e le relative assunzioni non potranno essere effettuate in data anteriore al 1° ottobre 1976. Nella determinazione dell'importo destinato alla copertura delle spese, il consiglio regionale dovrà tener conto della data di effettiva assunzione.

Art. 16.

Per l'anno 1976, la misura della spesa di cui all'art. 3, sub 3, 5 e 6, deve risultare dal modello D alla data del 31 dicembre dell'anno medesimo e viene rivalutata, con deliberazione della giunta regionale, in base all'indice corrispondente all'aumento del costo della vita nei dodici mesi precedenti la deliberazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 15 luglio 1976

CAVINA

(*Omissis*).

(9141)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762150)